

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4427-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2000

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**col Ministro delle finanze**

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro del commercio con l'estero**

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2000

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Disegno di legge. . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia e l'Eritrea, firmato a Roma il 6 febbraio 1996, rientra nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico agli operatori economici italiani interessati ad investire nei paesi in via di sviluppo.

La *ratio* di quest'Accordo è da riscontrarsi nel notevole interesse da parte di nostri imprenditori alla ripresa delle relazioni con un Paese legato all'Italia da oltre cento anni, con alterne vicende storiche.

Grazie all'applicazione dell'Accordo, gli investimenti italiani in Eritrea potranno beneficiare di un trattamento equo e di un'adeguata protezione in materia di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di controversie.

Nell'Accordo è prevista, inoltre, la corresponsione di un equo indennizzo liberamente trasferibile, non solo in caso di espropriazione per pubblica utilità, ma anche per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, stati di emergenza nazionale, insurrezioni o tumulti nonchè in caso di requisizione o distruzione da parte delle forze armate o autorità locali, nei casi in cui la perdita non sia stata causata in combattimento o in stato di necessità.

In tema di regolamento delle controversie, poi, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative, a scelta dell'investitore, che comprendono, oltre ai tribunali locali territorialmente competenti, anche l'arbitrato internazionale e la possibilità di ricorrere al Tribunale arbitrale *ad hoc*, istituito secondo le disposizioni dell'articolo 8 dell'Accordo.

Sotto il profilo politico generale, la ratifica di tale accordo (e dello Scambio di lettere che lo aggiorna) appare in linea con il recente orientamento di rilancio della cooperazione con l'Africa, ed in particolare con il Corno d'Africa, rilancio che sicuramente non può prescindere dal contributo del capitale privato.

Dall'attuazione del presente Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, eccezion fatta per le spese, del tutto imprevedibili, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, cui si provvederà con gli stanziamenti previsti per le liti e gli arbitraggi, nell'ambito del bilancio del Ministero della giustizia.

La Commissione ha dato mandato al relatore di chiedere l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

15 febbraio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

15 febbraio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



